Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 5 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . Pag. 425

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli . . . . Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato . . . . . Pag. 436

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre . . . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) . . . . Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale. Pag. 439

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze . . . . Pag. 439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti. Pag. 440

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 440

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor dottor Pedro Yrigoyen, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù.

Roma, li 3 aprile 1945

(460)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
Visto l'art. 54 dell'allegato *A* e l'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato *A* ed all'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

Art. 2.

Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 72. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo « Volturno » in Napoli un mutuo di lire 70 milioni per porlo in grado di provvedere all'estinzione di passività e di far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.

Il mutuo verrà somministrato in base a deliberazione dell'Amministrazione dell'ente, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e sarà ammortizzato in 50 annualità delle quali le prime 10 corrispondenti al solo interesse normale e le altre 40 comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Gli interessi e le quote di ammortamento del mutuo dovranno essere garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia elettrica.

Art. 2.

Nel primo decennio dell'ammortamento del mutuo sarà dal Tesoro dello Stato corrisposto alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Ente autonomo « Volturno » e per ogni milione di lire mutuate, un contributo annuo di lire 50 mila per i primi cinque anni e di lire 30 mila per i cinque anni successivi.

Tale contributo andrà in diminuzione di quanto dovuto dall'Ente predetto ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

Al mutuo autorizzato con la presente legge e alle delegazioni rilasciate a garanzia di esso sono applicabili, in quanto i precedenti articoli non dispongono diversamente, le norme degli articoli 19 a 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. **99**.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, numero 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1941 sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e decreto Ministeriale 17 settembre 1942 sull'istituzione del rancio unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ristoranti e le rosticcerie e gli altri esercizi pubblici comunque denominati che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in tre categorie, in rapporto all'avviamento, all'ubicazione ed all'arredamento di cui dispongono.

La classifica è fatta per ogni comune dal sindaco e diviene esecutiva dalla data di notifica all'interessato.

Art. 2.

I titolari degli esercizi indicati nel primo comma devono chiedere la classifica al sindaco del comune nel quale è situato l'esercizio, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La deliberazione del sindaco deve essere comunicata prontamente al prefetto competente.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle mense aziendali.

Art. 4.

La classifica prevista all'art. 1 deve essere chiesta anche dagli esercenti di alberghi, locande e pensioni, per quanto riguarda la somministrazione di vivande confezionate, alla quale eventualmente provvedano.

Art. 5.

Avverso la deliberazione del sindaco relativa alla classifica degli esercizi è ammesso ricorso al prefetto che decide sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla data della notificazione della classifica attribuita.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la composizione dei pasti che potranno essere consumati da ciascun avventore negli esercizi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è così stabilita:

una minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta o di formaggio.

Art. 7.

I prezzi delle consumazioni come sopra indicate non possono superare i limiti massimi che per ciascun comune saranno fissati dal prefetto, sentite le competenti autorità comunali.

Art. 8.

Per ogni consumazione deve essere rilasciata regolare ricevuta. Una copia a ricalco della ricevuta deve essere conservata dall'esercente e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 9.

I pubblici esercizi indicati negli articoli 1 e 4 del presente decreto dovranno compilare ogni giorno la lista delle vivande offerte, che deve contenere il nome dell'esercente, la categoria assegnata all'esercizio, la percentuale per il servizio e l'elenco delle vivande con l'indicazione dei relativi prezzi riferiti ad ogni porzione e che debbono essere contenuti in limiti proporzionali a quelli massimi indicati all'art. 7.

Art. 10.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è fatto divieto alle rosticcerie di vendere cibi confezionati in tutto o in parte con pesce, pasta, riso o con carne bovina, ovina e suina.

E' tuttavia consentita la somministrazione e la vendita di cibi confezionati con frattaglie.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni del presente decreto è punito con la multa fino a L. 100.000 e con la reclusione fino a cinque anni. Nei casi di lievissima entità si applica la sola multa.

Art. 12.

Per i reati predetti deve essere emesso mandato di cattura salvo che per i casi di lievissima entità.

Art. 13.

Con decreto del prefetto può essere disposta anche la chiusura immediata dell'esercizio o può esserne affidata la gestione ad un commissario straordinario. In caso di recidiva tali provvedimenti sono obbligatori.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 68. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. **100**.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;
Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 80. — PETIA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.719.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	217.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro	»	13.350.000
Cap. n. 392. — Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 392-*bis* (di nuova istituzione). — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza la ricostruzione (U.N.R.R.A.) dal fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	»	500.000.000
Cap. n. 404. — Versamento dal fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	700.000.000
Totale	L.	3.229.350.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 175. — Contributo nelle spese per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906).

c) *Capitolo di nuova istituzione.*

Cap. n. 254-*bis*. — Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'« Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione » (U.N.R.R.A.) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Capitolo		Importo
Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. - Interessi	L.	4.847.960
Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc., per miglioramenti economici, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, ecc.	»	325.000
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno	»	10.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	»	700.000
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Spesa per i viaggi dei Ministri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Spese casuali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	10.963.610
Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (Corte dei conti)	»	30.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ad agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	»	75.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 111. — Retribuzioni ad aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 119. — Indennità per missione, e traslochi, ecc.	»	75.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	100.000
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	50.000
Cap. n. 123. — Spese casuali	L.	70.000
Cap. n. 123-*quinquies* (di nuova istituzione). — Pensioni al 1° maggio 1931, della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	»	480.000
Cap. n. 123-VI (di nuova istituzione). — Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	»	200.000
Cap. n. 123-VII (di nuova istituzione). — Pensioni ed indennità per una volta sola in luogo di pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte e valori (*Spesa obbligatoria*)	»	50.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 126. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	3.215.840
Cap. n. 139. — Spese generali di esercizio della Regia Zecca, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	»	1.000.000
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Servizio delle valute »). — Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e legge 9 gennaio 1939, n. 380)	»	50.000
Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione per la spesa da sostenere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380	»	3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	»	1.533.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana	»	24.500.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., all'indennità caroviveri ai pensionati, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 215-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) relative alla distribuzione di soccorsi alla popolazione indigente italiana, da versare in entrata a reintegro delle anticipazioni effettuate per il titolo predetto	»	75.000.000
Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.294.175.000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	47.400.000
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	346.144.000
Cap. n. 218-VII. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	5.200.000
Cap. n. 218-X (di nuova istituzione). — Indennità e diaria ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	1.000.000
Cap. n. 218-XI (di nuova istituzione). — Spesa per il funzionamento dell'Ufficio propaganda di guerra	»	2.000.000

Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. L. 1.400.000

Cap. n. 232-*bis*. — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri agli invalidi civili sinistrati di guerra . . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc. . . . . » 860.525

Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . » 17.000.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia) . . . . » 48.000

Cap. n. 274. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) » 180.000

Cap. n. 279. — Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a fornitura di carta, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . . » 3.371.000

Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . » 1.288.100

Cap. n. 335-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) e del fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane . . » 500.000.000

Cap. n. 341-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio predetto (art. 6 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254) . . . . » 336.000

Totale . . . L. 3.450.168.035

b) *Modifiche di denominazioni*:

Le rubriche « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni della parte ordinaria e straordinaria del bilancio sono modificate come appresso: « Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Cap. n. 108. — Assegni fissi per le spese di ufficio degli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*).

Cap. n. 197. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.000.000 di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del canone di franchi oro 954.049,64, oltre la quota per spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 269.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di cui all'art. 9, nn. 2, 3 e 4 dall'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio- Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

Cap. n 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 15 e 16 e 39 n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del contributo annuo speciale di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 740.000 e 420.000 ai termini dell'art. 9, n. 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 10. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 12. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . . . » 1.100.000

Cap. n. 17. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse » 2.605.300

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . . . » 100.000

Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse) . . . . » 1.500.000

Cap. n. 87. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Tasse) . . . . » 440.000

Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi d'addizionale alle imposte di registro, ecc. . . » 120.000

Cap. n. 100-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi . » 40.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . » 150.000

Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 128. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Imposte dirette) . . . . . . » 60.000

Cap. n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc. . » 6.000.000

Cap. n. 143. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi, ecc. . » 50.000

Cap. n. 165-*ter*. — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc. . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 166-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e per il coordinamento tributario » 300.000

Cap. n. 177 (modificata la denominazione). — Quota di reintegrazione prezzo dovuto ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53) . . » 2.500.000

Cap. n. 178-IX (di nuova istituzione). — Spese per lavori straordinari, di carattere urgente, per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici a canali demaniali . . . . » 6.000.000

Cap. n. 180-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie *A*, *B*, *C*, e *C*-1, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171. (*Spesa d'ordine*) . . » 1.000.000

Totale . . . L. 61.705.300

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 94. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 47 (modificata la denominazione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma, indennità varie e razioni viveri in natura agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato . . L. 125.000.000

Cap. n. 70-VI (di nuova istituzione). — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale . . » 1.000.000

Cap. n. 70-VII (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale . » 3.500.000

Totale . . . L. 129.500.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . L. 840.000

Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc. » 500.000

Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 2.560.000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per commissioni, missioni, incarichi e servizi speciali per esigenze di carattere eccezionale . . . . » 200.000

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione) . — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto Internazionale di agricoltura in Roma . . » 1.500.000

Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . . . . » 30.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 35.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 70. — Assegnazione straordinaria alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc. . . . . L. 185.630

Cap. n. 75. — Somma da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.185.630

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 650.000

Cap. n. 36. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc. . . . » 7.500.000

Totale . . . L. 8.150.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . . L. 1.500.000

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 300.000

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . » 30.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . » 300.000

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie. . . . . » 750.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni e retribuzioni agli insegnanti di educazione fisica . . . . » 35.000.000

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 67.400

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc. » 900.000

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, numero 2554. . . . . » 728.330

Cap. n. 164. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione della edizione nazionale dei classici, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . . » 286.000

Totale degli aumenti . . . L. 58.691.730

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc., per l'incremento e l'insegnanto delle belle arti e della musica . . . . » 67.400

Totale delle diminuzioni . . . L. 167.400

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . L. 225.000

Cap. n. 15. — Spese di liti . . . . . » 6.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . . . » 37.500

Cap. n. 28. — Fogli degli annunzi delle provincie, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 140.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni alle Provincie, ecc. Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi, ecc. . » 30.000.000

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . » 2.000.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . » 150.000.000

Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici degli Enti ausiliari . . » 1.000.000.000

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 118-*ter* (modificata la denominazione). — Spese per la preparazione delle liste elettorali e per le elezioni . . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione). — Razione viveri in natura o in contanti ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza . . . . » 200.000.000

Cap. n. 128-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa di bandi, ordinanze, manifesti, cartelli inviti o di atti comunque dipendenti da fatti di guerra o richiesti dalle Autorità Alleate nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa Sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . » 80.000.000

Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti ») - Acconti sulle indennità per il risarcimento dei danni di guerra a favore di enti od istituti privati che svolgono, senza scopo di lucro, attività assistenziale nel campo della prevenzione contro la malaria, la tubercolosi, ed altre malattie infettive . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 1.775.518.500

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 46-*bis*. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, ecc. . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45. — Riparazione di danni di guerra, ecc. . . . . L. 890.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Spese casuali . . . . . L. 100.000

Cap. n. 59. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . . . » 1.042.650

Totale degli aumenti . . . L. 1.142.650

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . L. 1.042.650

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 600.000

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. » 1.350.000

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . . » 36.000

Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc. . » 315.000

Cap. n. 34. — Servizio semaforico, ecc. Spese per fattorini, ecc. . . . . » 265.000

Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. Soprassoldo di insegnamento, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc. Spese di materiali, mercedi, ecc. . . » 750.000

Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. . . . . » 43.000.000

Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra » 700.000

Cap. n. 138. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. . . . . » 80.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 127.106.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . L. 450.000

Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc. . » 900.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.350.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante . . . . L. 600.000

Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto, ecc. . . . . » 19.600.000

Totale . . . L. 20.200.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 250.000

Cap. n. 16 — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 1.500.000

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 160.000

Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spesa per missioni, ecc. . . . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.460.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 500.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali) L. 12.500.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento . . . . » 850.000

Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione) . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 14.150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . . . . . L. 800.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 11. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . L. 7.000.000

Cap. n. 12. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 178.000

Cap. n. 13. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . . » 59.610.000

Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito ecc. nelle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . » 322.611.000

Cap. n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci dell'anno 1942 degli enti ausiliari, ecc. » 13.649.000

Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. Interessi . . . . » 3.062.000

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc. . . . . » 284.380

Cap. n. 24. — Annualità all'Ente di Assistenza di Roma, ecc.	L.	78.750
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	467.880
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.	»	5.690
Cap. n. 123-V. — Pensioni al 1° maggio 1931 della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	70.000
Cap. n. 123-VI. — Indennità per una sola volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc.	»	30.000
Cap. n. 123-VII. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori	»	10.000
Cap. n. 130. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione, ecc.	»	2.000
Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri, ecc.	»	163.630
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc.	»	21.011.440
Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.	»	12.250.000
Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1.616.500
Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc.	»	138.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	»	8.000.000
Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	19.348.900
Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	1.350.000
Cap. n. 266-XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali	»	700.000
Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc.	»	2.562.000
Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	»	130.000
Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	34.625.000
Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri, ecc.	»	97.985.000
Cap. n. 296. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici, ecc.	»	4.146.000
Cap. n. 298. — Quota di ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni, ecc.	»	5.790.000
Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle-Scrivia, ecc.	L.	23.801.200
Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc.	»	3.052.000
Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	»	978.000
Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc.	»	1.288.100
Cap. n. 341-*bis*. — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di un immobile da destinare ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc.	»	46.930
Totale	L.	648.441.400

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. (Regia Guardia di finanza)	L.	10.000.000
Cap. n. 100-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc.	»	70.000
Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	3.590
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette	»	1.000.000
Cap. n. 178-X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per forniture ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra	»	1.500.000
Totale	L.	12.573.590

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.	L.	355.000
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta, ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica	»	112.500
Totale	L.	467.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali	L.	2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 82-*bis*. — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 118. — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada, ecc.	»	300.000.000
Totale	L.	308.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 36.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni nel lavoro del personale lavorante . . . . L. 1.700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . L. 15.000.000

Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale conferite agli ammassi ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . » 1.750.000.000

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale conferito agli ammassi ed affluito al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 2.015.000.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 94. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc. . . . . L. 5.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. . . . . L. 573.000.000

Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 23.476.000

Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 93.000.000

Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . » 346.144.000

L. 1.035.620.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . . L. 3.500.000

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 200.000

Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . . L. 10.000.000

Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. . » 600.000.000

Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc. . . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc. . . . . » 800.000

Totale . . . L. 748.500.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . L. 10.000

Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 160.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . L. 160.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali . L. 55.000

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . » 48.000.000

Totale . . . L. 48.055.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi, ecc. . . . . L. 6.200.000

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . » 7.000.000

Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . . » 55.000

Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc . . . . . . » 100.000

Cap. n. 110-*quater* (di nuova istituzione). — Fornitura straordinaria di materiali ed utensili ad uso della posta . . . » 20.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 53.855.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . L. 1.820.000

Cap. n. 92. — Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali . . . . » 5.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.820.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . L. 3.470.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali . . . L. 2.500.000

Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale. » 3.500.000

Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi . . . » 4.500.000

Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . » 2.294.175.000

Cap n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . » 75.000.000

Cap. n. 43. — Forniture ai servizi . . . » 270.000.000

Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . » 98.000.000

Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 54. — Ritenute al personale . . » 11.250.000

Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 128.325.000

Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni) . . . . » 75.000

Cap. n. 68. — Affitti delle case . . . » 1.775.000

Cap. n. 73. — Contributo del personale . » 4.600.000

Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . » 400.000

Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni) . . » 75.000

Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale) . . . . . » 7.500.000

Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale . . . . » 8.000.000

Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . » 12.000.000

Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . » 75.000.000

Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . » 4.000.000

Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata . . . . » 4.000.000

Totale . . . L. 3.010.175.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della direzione generale) . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della direzione generale) . . . » 400.000

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . . » 270.000.000

Cap. n. 4. — Forniture spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . . . L. 8.000.000

Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . . » 12.000.000

Cap. n. 7. — Forniture spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . » 200.000

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 90.000.000

Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 200.000.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile . . . . » 90.000.000

Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 120.000.000

Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 6.000.000

Cap. n. 14. — Manutenzione della linea . » 30.000.000

Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . . . . » 700.000

Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . . » 125.000.000

Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. . . . » 2.300.000

Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale . . . . » 1.500.000

Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . . » 300.000

Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc. . . . » 700.000

Cap. n. 47. — Spese diverse . . . » 3.000.000

Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra . . . . » 1.150.000.000

Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . » 5.000.000

Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc. . . . . » 75.000.000

Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . . . » 23.000.000

Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . . » 22.000.000

Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee . . . . » 3.000.000

Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 27.000.000

Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino . . » 270.000.000

Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . . » 98.000.000

Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche . . . » 2.000.000

Cap. n. 92. — Pensioni . . . . . » 123.000.000

Cap. n. 93. — Indennità di caroviveri . . » 16.500.000

Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. . . . . . . » 75.000

Cap. n. 98. — Pensioni . . . . . » 75.000

Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse . . . . » 475.000

Cap. n. 106 — Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile . . . . » 300.000

Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria. . » 500.000

Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria » 500.000

Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita . » 4.500.000

Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 125. — Spese per la gestione (Fondi di garanzia per le cessioni) . . . . » 75.000

Cap. n. 127. — Spese della gestione (Gestione dei mutui al personale) . . . . » 7.500.000

Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale . . . . » 8.000.000

Cap. n. 135. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	L.	12.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale . . .	L.	3.010.175.000

CONTO DEI RESIDUI

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc.	L.	3.490 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 21-*ter*. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali (*Soppresso*)	»	443.853,07
Cap. n. 22-*ter*. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc. (*Soppresso*).	»	16.660 —
Totale . . .	L.	460.513,07

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

Essa è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, che la presiede, da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei gruppi di ministeri indicati nell'articolo seguente, da cinque esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Ai lavori della Commissione partecipa il ragioniere generale dello Stato o un suo delegato.

I componenti della Commissione nominati restano in carica fino alla formulazione delle proposte di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Alle dipendenze della Commissione di cui al precedente articolo sono istituiti sei Comitati, ciascuno rispettivamente per i seguenti gruppi di Amministrazioni:

1. Presidenza, Tesoro e Finanze;
2. Guerra, Marina, Aeronautica e Terre occupate;
3. Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Industria, commercio e lavoro;
4. Interno, Affari esteri e Africa Italiana;
5. Trasporti e Telecomunicazioni e poste;
6. Pubblica istruzione e Grazia e giustizia.

Ciascun Comitato è composto da un magistrato dell'Ordine amministrativo che lo presiede, da due esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Fanno parte del Comitato il capo od altro funzionario della Ragioneria centrale dell'Amministrazione, il bilancio della quale è sottoposto ad esame, e un funzionario dell'Amministrazione stessa designato dal Ministro competente.

I Comitati di cui al presente articolo sono costituiti con decreto del presidente della Commissione, il quale provvede anche alla nomina dei segretari dei Comitati stessi e della Commissione.

Art. 3.

La Commissione studia le questioni di carattere generale e coordina e dirige l'opera dei Comitati.

I Comitati esaminano la situazione di ciascuna Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; studiano le possibilità di ridurre gli oneri relativi; si pronunciano sulle questioni che vengano ad essi sottoposte dalla Commissione; eseguono le indagini che la Commissione stessa propone ed indicano le economie di spese che per ciascuna Amministrazione si possono conseguire.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, debbono trasmettere alla Commissione di cui all'art. 1 una relazione sulla organizzazione ed il funzionamento dei servizi centrali e periferici da ciascuna di esse dipendenti e degli Enti di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni sono inoltre tenute a comunicare ai Comitati i dati e le informazioni che vengono loro richiesti.

Art. 5.

I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e conclusioni alla Commissione di cui all'art. 1 entro tre mesi dalla loro istituzione

Entro i successivi due mesi la Commissione deve proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che essa ritiene necessari per la riduzione delle spese dello Stato.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento della Commissione e dei Comitati di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari ad alcune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati dello Stato, di grado non superiore al quarto, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, vengono col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi quelli da espletarsi presso le Amministrazioni o gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di cinque ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 73. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Bovio Salvatore Filippo di Emilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia) in sostituzione del sig. Perrini Crescenzo fu Nicola;

il sig. avv. Muscettola Nicola di Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia), in sostituzione del sig. Renzuoli Matteo di Raffaele;

il sig. Fioriti Tommaso fu Pacifico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso), in sostituzione del sig. Porfilio Manfredo fu Francesco Paolo;

il sig. Fiatarone Pier Leonardo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza), in sostituzione del sig. Pascarelli Giuseppe fu Antonio;

il sig. Tommaso Ferri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), in sostituzione del sig. Pietro De Feo fu Giuseppe;

il sig. Pasquale Mazzitelli Vidotto di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rocca di Neto (Catanzaro), in sostituzione del sig. Arcuri Achille fu Gabriele;

il sig. barone Ludovico Henrici De Angelis fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo), in sostituzione del comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio;

il sig. Ercole Macchione fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(400)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 29 marzo 1938 con il quale il cav. Luigi Greco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto cav. Greco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Luigi Greco, il dott. Aldo Greco di Girolamo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1945, col quale vengono fissate, per i giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945, le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano;

Vista la lettera n. A.C. 4/5/2/L.G. in data 24 febbraio 1945, con la quale il Quartiere generale della Commissione Alleata chiede che gli esami in parola siano tenuti anche in quelle provincie che sono o saranno sotto il Governo Militare Alleato;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per in conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1945 anche nelle provincie che sono o saranno sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato.

I prefetti delle provincie sopra indicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, previ opportuni accordi con l'Autorità Militare Alleata.

Roma, addì 12 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(447)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Domenico Florio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 13, col quale vengono rese applicabili ai territori che saranno via via liberati le disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone;

Ritenuta l'opportunità di estendere tali disposizioni anche alla produzione di segale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, e 8 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, si applicano anche alla produzione di segale.

Art. 2.

In sostituzione totale o parziale di grano è consentito trattenere segale in ragione di q.li 1,10 per ogni quintale di grano.

Art. 3.

Per le esigenze di semina possono essere trattenuti q.li 1,60 di segale per ogni ettaro da destinare alla produzione di granella, e q.li 1,80 per ogni ettaro da coltivare ad erbaio.

Art. 4.

Il prezzo base per la segale è fissato in L. 900 al quintale, con peso ettolitrico di kg. 68 e tolleranza dell'1 % di corpi estranei.

Detto prezzo, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Al prezzo base di cui sopra si applicano le maggiorazioni e le minorazioni previste dalla apposita tabella approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 e quelle contenute nel presente decreto riguardano esclusivamente il grano, l'orzo, il granoturco, il risone e la segale di produzione 1944.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e per quelli soggetti al Governo Militare Alleato dalla data che sarà stabilita dalle autorità militari d'occupazione, con apposita ordinanza.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(450)

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto l'art. 6 del bando 14 marzo 1945, n. 41;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze riprenderà a funzionare con decorrenza dal 15 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 marzo 1945

MESSE

(446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 ha stabilito quanto segue:

1. - *Tariffe della Società dell'Acqua Pia Antica Marcia.* — La Società dell'Acqua Pia Antica Marcia è autorizzata ad elevare dal 35 al 125 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e dei due bimestri successivi, salvo proroga.

2. - *Tariffe della Società Appalti Industria Manufatti Esercizi (S.A.I.M.E.).* — La Società Appalti Industria Manufatti Esercizi è autorizzata ad elevare dal 200 al 275 % il sovraprezzo temporaneo dei prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi del nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

3. - *Tariffe dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta.* — L'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

4. - *Tariffe della Compagnia Imprese Condotte di Acqua.* — La Compagnia Imprese Condotte di Acqua di Resina (Napoli) è autorizzata ad elevare dal 160 al 210 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita con l'acquedotto vesuviano.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle tariffe e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

5. - *Tariffe dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.* — L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da esso fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

(454)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 marzo 1945 - N. 72

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	[illegible],25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,45
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 29 marzo 1945 - N. 73

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	116,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98,05
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.